



Allegato alla
deliberazione G.M. / C.C.
N. 6 del 7.3.2011

Città di Tirano

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI TIRANO

SOMMARIO

ART. 01 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 02 - DIVIETO DI TRANSITO	3
ART. 03 - ESENZIONI	3
ART. 04 - SOGGETTO GESTORE	3
ART. 05 - SEGNALETICA DI CHIUSURA	3
ART. 06 - CHIUSURA CON BARRIERA	4
ART. 07 - ORDINANZA DI CHIUSURA	4
ART. 08 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	4
ART. 09 - MEZZI AUTORIZZABILI	4
ART. 10 - NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI	4
ART. 11 - DANNI	5
ART. 12 - FONDO PER LA MANUTENZIONE	5
ART. 13 - GIORNATA DELLE STRADE	5
ART. 14 - SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI	5
ART. 15 - PERMESSI	6
ART. 16 - TARIFFE E CONDIZIONI	7
ART. 17 - REGISTRO DEI PERMESSI	7
ART. 18 - ASPETTI TECNICO- GESTIONALI	8
ART. 19 - CAUZIONE	8
ART. 20 - DEROGHE AL LIMITE DI PESO TRASPORTATO	8
ART. 21 - CONVENZIONE	8
ART. 22 - APERTURA TEMPORANEA	8
ART. 23 - COMPETIZIONI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	8
ART. 24 - VIGILANZA	8
ART. 25 - SANZIONI	9
ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE	9
ALLEGATO "A" - STRADE AGRO SILVO PASTORALI ESISTENTI	10
ALLEGATO "B" - STRADE AGRO SILVO PASTORALI IN PROGETTO	11
ALLEGATO "C" - PLANIMETRIA STRADE ESISTENTI ED IN PROGETTO	12

ART. 01 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali individuate nel territorio del Comune di Tirano

Le strade oggetto del presente regolamento, censite nel piano della viabilità agro-silvo-pastorale adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana Valtellina di Tirano n° 22 del 26 febbraio 2007, hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono di proprietà pubblica o di proprietà privata ma dichiarate di pubblica utilità, o in ogni caso soggette a pubblico transito;
- b) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
- c) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.

Le presenti norme saranno applicate, previo consenso dei Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità agro-silvo-pastorale.

ART. 02 - DIVIETO DI TRANSITO

E' vietato, salvo permesso rilasciato dal Comune di Tirano, il transito di tutti i veicoli a motore sulle strade agro-silvo-pastorali indicate all'allegato A al presente regolamento, nonché sulle strade indicate allegato B al presente regolamento nel caso di loro realizzazione.

La giunta comunale, a seguito di modifiche apportate al suddetto piano, potrà assoggettare al presente regolamento i nuovi tracciati individuati

ART. 03 - ESENZIONI

Sono esenti dal divieto di transito tutti i mezzi di soccorso, quelli appartenenti alle forze dell'ordine ed i veicoli di proprietà di Enti pubblici, purché utilizzati nell'esercizio delle relative funzioni.

Sono esenti dal divieto di transito i mezzi agricoli e le macchine operatrici, utilizzati nelle ordinarie attività sempre che rispettino i limiti di peso ed i requisiti minimi previsti dai successivi articoli.

ART. 04 - SOGGETTO GESTORE

Soggetto gestore della viabilità agro-silvo-pastorale oggetto delle presenti norme è il Comune di Tirano.

ART. 05 - SEGNALETICA DI CHIUSURA

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Comune di Tirano mediante apposizione di idonei segnali, nei punti di accesso dalla rete viaria ordinaria, riportanti:

- ✓ gli estratti del regolamento che impone il divieto;
- ✓ la normativa di riferimento;
- ✓ i limiti di transitabilità;

All'inizio di ogni strada e anche alla fine, se in collegamento con altre strade, dovrà essere esposta una tabella con le seguenti indicazioni;

- ✓ codice identificativo e denominazione della strada, secondo il piano della viabilità;
- ✓ classe di transitabilità;
- ✓ limite di peso per i mezzi;

ART. 06 - CHIUSURA CON BARRIERA

Il gestore ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade soggette al presente regolamento.

Il titolare del permesso ha l'obbligo:

- ✓ di richiudere la barriera immediatamente dopo ogni passaggio, in modo da non consentire l'accesso ai non autorizzati.
- ✓ di non cedere le chiavi e di non consentirne la riproduzione.

ART. 07 - ORDINANZA DI CHIUSURA

Il Comune di Tirano può, nei casi previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari dei permessi, tale ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione.

ART. 08 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Il rilascio dei permessi è regolato sulla base della classificazione funzionale di ogni strada.

Le strade agro-silvo-pastorali presenti sul territorio comunale sono classificate in "strade primarie" e in "strade secondarie". Il transito sulle strade secondarie è consentito esclusivamente ai soggetti che dimostrano un'effettiva necessità, identificati con le categorie A nel successivo art. 14.

Sulle strade primarie, che rivestono importanza anche per le attività ricreative e per la fruizione delle risorse della montagna, il transito è consentito anche a tutti gli altri soggetti, identificati con le categorie B nel successivo art. 14, purchè muniti di permesso.

ART. 09 - MEZZI AUTORIZZABILI

I veicoli devono rispettare i seguenti limiti di peso, a pieno carico, previsti in relazione alla classe di transitabilità della strada:

classe di transitabilità	I	II	III	IV
Peso massimo (a pieno carico) ammissibile in quintali	250	200	100	40

Sulla viabilità agro-silvo-pastorale oggetto del presente regolamento potranno circolare soltanto i veicoli a motore coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada, e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

Il permesso di transito per le strade di classe IV può essere rilasciato esclusivamente per i veicoli muniti di trazione integrale e per i motoveicoli, salvo motivate deroghe.

ART. 10 - NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

I mezzi dovranno transitare a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non si configura quale apertura della strada al transito ordinario; si stabilisce tuttavia l'obbligo per i conducenti di rispettare, in assenza di norme più restrittive, le norme di comportamento contenute nel Codice della strada.

I soggetti titolari di permesso sono tenuti:

- ✓ ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità adottando uno stile di guida appropriato;

-
- ✓ ad eliminare dalla sede stradale ogni ostacolo al transito (sassi, rami e simili) oppure a segnalarne la presenza.

ART. 11 - DANNI

Tutti i titolari dei permessi debbono adottare le cautele del caso e sono responsabili di eventuali danni procurati a loro stessi, a persone ed a cose, sollevando il Comune Tirano da qualsiasi responsabilità.

ART. 12 - FONDO PER LA MANUTENZIONE

La manutenzione e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del Comune di Tirano.

Le entrate economiche derivanti dal rilascio dei permessi e dalle sanzioni amministrative erogate in attuazione del presente regolamento sono destinate all'amanutenzione delle strade agro-silvo-pastorali.

Tali entrate, in alternativa, possono essere utilizzate per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica, parcheggi, applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per la costruzione di nuove strade previste dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale.

ART. 13 - GIORNATA DELLE STRADE

L'Ente gestore promuove le "Giornate delle strade", da svolgersi secondo tradizione nel periodo primaverile ed in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e alla manutenzione della viabilità di cui al presente regolamento.

ART. 14 - SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

Il permesso può essere rilasciato esclusivamente alle seguenti categorie di utenti:

Cat.	Utenti	Permesso
A1	<ul style="list-style-type: none">✓ Proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada (compresi i caricatori di alpeggi, i gestori di rifugi o di altre strutture e personale addetto)✓ Persone diversamente abili e i loro familiari, esclusivamente per il trasporto di dette persone.	GRATUITO PERMANENTE
A2	<ul style="list-style-type: none">✓ Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche, divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di volontariato per l'organizzazione di feste, manifestazioni sportive e altri eventi assimilabili).✓ Residenti nel Comune con diritti attivi di uso civico sulle proprietà servite dalla strada, per l'esercizio di tali diritti in una località determinata	GRATUITO
A3	<ul style="list-style-type: none">✓ Soggetti che svolgono permanentemente un'attività economica autorizzata in montagna (guide alpine, noleggi con conducente, gestori delle strutture ricettive, caricatori d'alpeggio e titolari di altre attività assimilabili).	A PAGAMENTO RINNOVABILE

	✓ Soggetti muniti di licenza per l'attività venatoria o della pesca da esercitare in località determinate e nei periodi consentiti.	
A4	✓ Soggetti per i quali il transito è temporaneamente funzionale allo svolgimento di attività economiche (imprese forestali, imprese edili, liberi professionisti, ecc.). ✓ Persone che pernottano presso strutture ricettive o immobili adibiti a tale uso.	A PAGAMENTO
B1	✓ Residenti nel Comune	A PAGAMENTO SOLO SU STRADE PRIMARIE
B2	✓ Qualsiasi soggetto	A PAGAMENTO SOLO SU STRADE PRIMARIE

ART. 15 - PERMESSI

I permessi, in relazione ai soggetti titolari, hanno le seguenti caratteristiche:

	permanente e gratuito	annuale rinnovabile	annuale	durata limitata	annuale rinnovabile solo strade primarie	giornaliero o solo strade primarie
Categorie di utenti	A1	A3	A2-A4	A2-A4	tutte	tutte
consentito accesso anche a strade secondarie	sì	sì	sì	sì	no	no
durata massima	10 anni	5 anni	1 anno	1 anno	5 anni	1 giorno
necessaria richiesta scritta	sì	sì	sì	sì	sì	no
necessario indicare motivazione	sì	sì	sì	sì	no	no
limitato alle strade interessate	sì	sì	sì	sì	sì (tutte le primarie)	sì (tutte le primarie)
distribuito da altri soggetti (alberghi, bar, negozi, ecc.)	no	no	no	no	no	sì
indicazione degli automezzi autorizzati	sì	sì	sì	sì	sì	no
n. massimo automezzi autorizzati	3	1	3	3	1	1

Il permesso giornaliero che può essere acquistato anche presso esercizi commerciali eventualmente convenzionati con il Comune di Tirano (alberghi, bar, negozi, ecc.) e deve essere datato a cura dell'utilizzatore.

Per tutti gli altri permessi è necessario presentare richiesta scritta al Comune di Tirano

La domanda, presentata su modello apposito, dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.

Nella domanda potranno essere indicati i veicoli di proprietà dell'intestatario, di persone appartenenti allo stesso stato di famiglia, di parenti o affini entro il primo grado.

Il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:

- ✓ numero di targa dei mezzi autorizzati (escluso quello giornaliero);
- ✓ il periodo di validità;
- ✓ le strade interessate;
- ✓ i riferimenti normativi;

Il permesso viene rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, su apposito stampato e deve essere collocato entro il veicolo in posizione ben visibile da fuori, al fine di facilitare i controlli.

Nel caso di permesso rinnovabile deve essere esposta anche l'attestazione dell'ultimo pagamento.

ART. 16 - TARIFFE E CONDIZIONI

Il permesso è rilasciato, di norma, a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione.

Per le categorie di utenti A1 e A2 i permessi, escluso quello giornaliero, sono gratuiti.

Le tariffe e le condizioni da applicare per il rilascio dei permessi sono articolate come indicato nella seguente tabella:

Categoria utente	permesso gratuito	permesso permanente	permesso annuale rinnovabile	consentito accesso a strade secondarie	costo permesso annuale	costo permesso durata limitata	costo permesso giornaliero
A1	sì	sì	-	sì	-	-	€ 3,00
A2	sì	no	no	sì	gratuito	gratuito	€ 3,00
A3	no	no	sì	sì	€ 50,00	-	€ 3,00
A4	no	no	no	sì	€ 50,00	€ 20,00 /mese o frazione	€ 3,00
B1	no	no	sì	no	€ 20,00	-	€ 3,00
B2	no	no	sì	no	€ 30,00	-	€ 3,00

Le cifre di cui sopra potranno essere aggiornate con delibera dalla Giunta Comunale di Tirano.

ART. 17 - REGISTRO DEI PERMESSI

I permessi rilasciati devono essere annotati su apposito registro, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo incassato.

Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente i numeri di serie dei permessi ed il soggetto che si è preso carico della distribuzione.

ART. 18 - ASPETTI TECNICO- GESTIONALI

L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto delle presenti norme, sono di competenza del Comune di Tirano.

ART. 19 - CAUZIONE

Il Comune di Tirano può richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

ART. 20 - DEROGHE AL LIMITE DI PESO TRASPORTATO

In casi specifici, debitamente motivati, il Comune potrà autorizzare una deroga ai limiti di peso previsti in relazione alle classi di transitabilità, prevedendo il versamento della cauzione di cui al precedente art. 19.

ART. 21 - CONVENZIONE

In casi particolari il Comune di Tirano può stipulare una convenzione con i soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.

ART. 22 - APERTURA TEMPORANEA

Per esigenze connesse all'effettuazione di feste, manifestazioni sportive o eventi simili il Comune può, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione, mediante specifico atto, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e posando la segnaletica atta a rendere note tali modalità.

ART. 23 - COMPETIZIONI ED ALTRE MANIFESTAZIONI

Gare di ciclocross, trial, mountain-bike, motocross, fuoristrada ed altre manifestazioni che interessano le strade agro-silvo-pastorali, possono essere autorizzate dal Comune di Tirano ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31/2008. Nell'atto autorizzativo dovranno essere indicati i tempi e modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, se opportuno, il versamento della cauzione di cui all'art. 19.

ART. 24 - VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato e di Polizia provinciale sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.

Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.

Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere, per tempo, il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta o di apertura temporanea.

ART. 25 - SANZIONI

L'accesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune di Tirano con veicoli a motore privi del relativo permesso, fatte salve le esenzioni previste all'art. 3, costituisce violazione al presente regolamento punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 111,22 ad un massimo di € 333,65.

Tale sanzione è ridotta di 1/3 per transito in difformità dall'autorizzazione rilasciata mentre è raddoppiato in caso di di contraffazione, alterazione o modifica dei permessi rilasciati oppure in caso di notizie non veritiere rese per l'ottenimento del permesso.

La misura della sanzione è equiparata a quella prevista dall'art. 61 – comma 10 della Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 ed è aggiornata con provvedimento della Giunta Comunale a seguito degli adeguamenti derivanti dall'applicazione dell'art. 61 – comma 14 della L.R. 312/2008.

In ogni caso le sanzioni non potranno essere applicate in assenza della segnaletica necessaria.

Il Comune, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi dell'art. 7 – comma 5 dello Statuto del Comune di Tirano, il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso all'Albo Pretorio.

ALLEGATO "A"

Strade agro-silvo-pastorali esistenti

cod. strada	denominazione	classe transitabilità	classificazione
9.01	Gilera- alpe Valchiosa (dopo accesso sorgente Vachiosa)	IV	secondaria
9.02	Gilera – Cazzuri – Novale	II	secondaria
9.03	Cazzuri – sopra Gilera	II	secondaria
9.05	Novale – Muracci	II	secondaria
9.06	More – monte del Balta	II	secondaria
9.11	Madonna delle Grazie-Trivigno (da incrocio 9.43 a incrocio 9.12)	II	secondaria
9.25	Ronco – Persico – valle Tigozzi	II	secondaria
9.26	strada di Volpera	II	secondaria
9.29	strada di Piazza	III	secondaria
9.30	Piazza – sasso del Gallo	IV	secondaria
9.32	strada Prà Fontana	III	secondaria
9.33	Prà Baruzzo – Sovo	II	secondaria
9.34	Prà Baruzzo – Prà Zarè – Pradetia	II	secondaria
9.37	strada di Gagin	III	secondaria
9.38	strada di Modini	III	secondaria
9.41	Ronco alto – ale Tigozzi	III	secondaria
9.42	Volpera – Bertola	IV	secondaria
9.43	Madonna delle Grazie	I	secondaria
9.44	strada delle Ca Bianche	IV	secondaria
9.45	strada del Fontanino (da mapp. 147 del foglio 24 al termine)	III	secondaria
9.46	Pradentia - Zocche	IV	secondaria
9.47	Roccolo Pinchetti	IV	secondaria
9.48	Ronco - Nasen	III	secondaria
9.49	Refreggio	IV	secondaria

ALLEGATO "B"

Strade agro-silvo-pastorali in progetto

cod. strada	denominazione	classe transitabilità	classificazione
9.01P	Volpera – Ganda - Tovo	III	secondaria
9.02P	Lazzarina – Stoppani – Forte sertoli	III	secondaria
9.03P	Santa Perpetua	IV	secondaria
9.04P	Santa Perpetua – Castello Piattamala	III	secondaria
9.07P	Sasso del Gallo – Papi	IV	secondaria
9.09P	Canale – Forte Sertoli	IV	secondaria
9.10P	Novale – Tigozzi – Croce – Ganda – San Bernardo	III	secondaria
9.11P	Bertola - Persec	IV	secondaria
9.12P	Sasso del Gallo - Zocca	III	secondaria
9.13P	valle Bui – Cà de Campo	II	secondaria
9.14P	Prà Aldo	IV	secondaria
9.15P	Novale – valle dei Morti	III	secondaria
9.16P	Volpera	II	secondaria
9.17P	valle dei Morti – Cà dei Gatei	III	secondaria
9.18P	Costamoscia	III	secondaria
9.19P	Costamoscia-Orlo	III	secondaria
9.20P	Piane - Lazzarina	III	secondaria
9.21P	Cabrella - Quatri	III	secondaria
9.22P	Cabrella – Lia - Peghera	III	secondaria
9.23P	Cabrella - Dossareli	III	secondaria
9.24P	Novale – Fasce	III	secondaria
9.25P	Valchiosa - Marinini	III	secondaria
9.26P	Costamoscia - Piano	III	secondaria
9.27P	Patalò – Monte Padrio	III	secondaria

Allegato 'C'
PLANIMETRIA STRADE ESISTENTI ED IN PROGETTO

ESISTENTI
IN PROGETTO

